CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

Istituto Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo, con sede in via Borgo S. Antonio, 5/B – 33170 Pordenone, C.F./P. Iva 03865680239, d'ora in poi denominata «Soggetto promotore» nella persona del suo Legale Rappresentante, prof. Ernesto Gianoli, nato a Venezia Mestre il 19.02.1950, (C.F. GNLRST50B19L736F),

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova con sede legale a Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - 46100, Codice fiscale e P.IVA 02481840201, d'ora in poi denominata «Soggetto ospitante», rappresentata dalla dott.ssa Mara Azzi, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Generale;

definite congiuntamente "Parti";

PREMESSO CHE

-l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
-ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
-l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i[1] prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolga attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

1.1 Il Soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.
Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti

[1] Circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29/05/2008

psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, in relazione alla compatibilità organizzativa presso i/le servizi/strutture aziendali, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.
1.2 L'accoglimento dei tirocinanti del Soggetto ospitante è subordinato a specifica istanza da parte del Soggetto promotore, da inviare previamente all'indirizzo istituzionale del Soggetto ospitante (protocollogenerale@pec.asst-mantova.it).

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia della Scuola, delle sedi didattiche abilitate sia di Venezia sia di Verona.

ART. 3

3.1 Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
3.2 Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale.
3.3 Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
a. il nominativo del tirocinante;
b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 e dal regolamento UE 2016/679 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili;
5. ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento del Soggetto ospitante adottati in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013;

ART. 5

5.1 L'istituto *Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo* assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
5.2 L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

6.1 Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017 e ss.mm.ii., preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore".
6.2 Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
-formazione generale 4 ore: a carico del Soggetto promotore;
-formazione specifica 12 ore: a carico del Soggetto ospitante per le tematiche non incluse ed approfondite nelle attività di formazione curricolari del tirocinante;

b) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 a carico del Soggetto ospitante riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda, rischio intrinseco aziendale.

c) "Fornitura dei dispositivi di protezione" eventualmente necessari, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i: a carico del Soggetto ospitante.

d) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista in relazione alla mansione svolta dal tirocinante e in funzione degli specifici rischi cui è esposto nello svolgimento dell'attività, a carico del Soggetto ospitante.
Al Medico Competente del Soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura ospitante, compresa la Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'ente di provenienza qualora sottoposto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi lavorativi connessi.

6.3 Il Soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante ambienti, impianti e attrezzature di lavoro adeguati e idonei al lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui all'art. 70 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 7

7.1 Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il Soggetto promotore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e del

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Soggetto ospitante consultabili alla pagina web: www.asst-mantova.it – sezione "Amministrazione trasparente"), e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, anche tramite proprio personale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.
7.2 Il Soggetto promotore è consapevole che la violazione del Codice di Comportamento costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'automatica risoluzione della presente collaborazione.

ART. 8

8.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
8.2 Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di Titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
8.3 Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
8.4 Ove necessario, il Soggetto ospitante, quale titolare del trattamento, designerà gli studenti iscritti alla Scuola di Psicoterapia quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

ART. 9

9.1 La Convenzione avrà validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata su esplicita richiesta del Soggetto promotore.
9.2 L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Mantova.

ART. 11

11.1 La presente convenzione, redatta in un unico originale informatico, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e art. 24 commi 1 e 2 del Codice

dell'amministrazione digitale (D. lgs. n. 82/2005).

11.2 La presente è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, a cura e con oneri a carico del Soggetto promotore; è atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese a carico della parte richiedente.

ART. 12

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR n. X/7763 del 17/01/2018.

Letto, approvato e sottoscritto

Pordenone, Mantova,

Rappresentante Legale della Scuola
Ernesto Gianoli

Direttore Generale ASST Mantova
Dott.ssa Mara Azzi